

DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111, TUB E DELL'ARTICOLO 15, D.M. 17 OTTOBRE 2014, N. 176

Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica lo schema delle "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito", che dà attuazione all'articolo 15 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2014, e alla disciplina dettata dall'art. 111 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario – TUB) come modificato dal D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento 24 marzo 2010 (*Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria*), il documento non è accompagnato da un'AIR formalizzata, in considerazione del fatto che l'intervento regolamentare, volto a dare attuazione a una normativa sovraordinata (il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176) attraverso previsioni di natura prevalentemente procedurale, presenta ristretti margini di discrezionalità; inoltre, la disciplina relativa alla gestione dell'elenco degli operatori di microcredito e la previsione di adempimenti semplificati a loro carico, ricalcati su quelli previsti per gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB vigente prima del D.lgs. n. 13 agosto 2010, n. 141, non dovrebbero comportare apprezzabili costi aggiuntivi per gli operatori.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma;
- servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it
- ram@pec.bancaditalia.it

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Gennaio 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

In occasione della riforma del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario – TUB), è stata introdotta una disciplina specifica per gli operatori di microcredito. Le caratteristiche tecniche dell'attività consentita a tali operatori sono state definite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, che attua l'art. 111, comma 5, del TUB.

Questa disciplina, i cui profili principali sono indicati in maggior dettaglio nel riquadro sottostante, assoggetta gli operatori di microcredito a un regime meno stringente rispetto a quello stabilito per gli intermediari non bancari previsti dall'articolo 106 TUB. La previsione di un regime differenziato trova fondamento nell'assenza di profili di rischio di natura sistemica; risponde, inoltre, alle minori esigenze ravvisabili in termini di tutela del cliente, anche alla luce della finalità di inclusione sociale e finanziaria e delle caratteristiche tecniche del microcredito.

L'articolo 15 del citato D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, prevede – a completamento del quadro normativo sugli operatori di microcredito – disposizioni di attuazione della Banca d'Italia con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) iscrizione e gestione dell'elenco, ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore;
- b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori, con riguardo, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari previsti.

PRINCIPALI ASPETTI DELLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO (ARTT. 111 e 113 TUB; D.M. 17 ottobre 2014, n. 176)

Con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, è stata introdotta, tra l'altro, una disciplina speciale per gli operatori di microcredito che si caratterizza, anche alla luce del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, per i seguenti aspetti:

- individuazione di operatori specializzati nell'attività di microcredito, tenuti all'iscrizione in un elenco e aventi requisiti di capitale e organizzativi meno stringenti rispetto a quelli stabiliti per gli intermediari finanziari non bancari; per i partecipanti al capitale sono previsti requisiti di onorabilità, mentre per gli esponenti aziendali sono previsti requisiti di onorabilità e professionalità. L'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia in via transitoria; quando il numero degli operatori di microcredito avrà raggiunto una massa critica sufficiente, la gestione dell'elenco verrà curata da un Organismo avente natura associativa;
- differenziazione delle condizioni per l'esercizio all'attività di microcredito a seconda che essa sia rivolta alla microimpresa (per l'avvio o lo sviluppo di piccole imprese o del lavoro autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro) o alla famiglia (c.d. microcredito sociale, erogato a persone fisiche in condizioni di vulnerabilità finanziaria);
- caratteristiche delle attività che integrano gli estremi del microcredito e che, come tali, possono essere svolte dagli operatori (requisiti dei beneficiari, forme tecniche dei finanziamenti, limiti massimi al rapporto fra patrimonio e finanziamenti, condizioni economiche applicate, ammontare massimo dei singoli finanziamenti, come stabiliti dal D.M. 17 ottobre 2014, n. 176);

- obblighi informativi e di forma scritta dei contratti a tutela della clientela;
- assoggettamento degli operatori di microcredito alle previsioni in materia di usura.

Lo schema delle “**Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito**” che si sottopone a consultazione ricalca in larga misura le disposizioni per gli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB nella versione precedente alla riforma del 2010. Le disposizioni – definite nel rispetto del principio di proporzionalità – rispondono all’esigenza di consentire alla Banca d’Italia l’esercizio dei controlli relativi alla tenuta dell’elenco, nei limiti segnati dalla normativa primaria.

2. Contenuto dello schema delle Disposizioni

2.1 Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale (Titolo II)

Gli operatori, per svolgere l’attività di microcredito di cui all’art. 111, commi 1 e 3, TUB, dovranno iscriversi nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia; i requisiti necessari sono specificati nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176: requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale e requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali.

Con lo schema di provvedimento posto in consultazione si disciplina il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Per quanto riguarda gli **esponenti aziendali**, la verifica è effettuata in un’apposita riunione dell’organo di appartenenza della persona interessata (se collegiale). La delibera di accertamento dei requisiti è poi trasmessa entro trenta giorni alla Banca d’Italia. Alla Banca d’Italia è fatta tempestivamente pervenire anche la delibera con la quale, accertato l’eventuale venir meno dei requisiti, è dichiarata la decadenza o la sospensione dalla carica.

In caso di organi monocratici, la verifica avviene mediante un’autodichiarazione dell’interessato accompagnata dalla presentazione di un curriculum vitae; nel caso in cui si verifichi la decadenza o la sospensione dalla carica, la competenza a dichiararla o ad assumere i provvedimenti più opportuni sarà dell’assemblea.

In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza dell’esponente dalla carica è pronunciata d’ufficio dalla Banca d’Italia.

Per quanto riguarda i **partecipanti al capitale**, la verifica dei requisiti è effettuata, previa adeguata istruttoria, dall’organo amministrativo; nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, l’accertamento riguarda i componenti dell’organo amministrativo e il direttore generale della società (o posizioni equivalenti).

Quando si verifichino situazioni che comportano la perdita dell’onorabilità, i soggetti interessati lo comunicano all’operatore di microcredito, che a sua volta ne dà comunicazione alla Banca d’Italia.

Il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, prevede che i partecipanti privi di requisiti di onorabilità non possano esercitare il diritto di voto (art. 7).

2.2 Iscrizione degli operatori di microcredito e cancellazione (Titoli III e V)

L'iscrizione degli operatori nell'elenco di cui all'art. 111, commi 1 e 3, TUB, è subordinata al possesso dei requisiti previsti nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

Lo schema in consultazione regola il procedimento di iscrizione nell'elenco.

La domanda di iscrizione contiene, oltre alle informazioni sull'operatore (denominazione, forma giuridica, capitale sociale sottoscritto e versato, ecc.), un programma di attività che indica la tipologia di microcredito che si intende svolgere, le strategie aziendali e le linee di sviluppo dell'attività, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei finanziamenti concessi che si intende prestare, sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso. L'informativa include anche: *a)* l'indicazione dei meccanismi introdotti per assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno, con particolare riferimento alla conformazione dell'organo di controllo; in via generale, si sottolinea l'importanza della presenza di tale organo in considerazione della natura finanziaria dell'attività svolta: laddove l'organo non sia stato istituito, l'informativa dovrà illustrare con particolare attenzione i meccanismi adottati per assicurare l'adeguatezza dei controlli interni; *b)* l'indicazione delle tipologie di soggetti di cui ci s'intende avvalere per lo svolgimento dei servizi ausiliari, che eventualmente curano anche il collocamento e la promozione dei contratti qualora non vi provveda direttamente l'operatore di microcredito.

La domanda di iscrizione è corredata da una documentazione esaustiva, che comprende le copie dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni significative nel capitale dell'operatore. Nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito, è richiesta anche la relazione di un perito che attesti l'esistenza dei prescritti requisiti di capitale.

Nel Titolo V dello schema di regolamento in consultazione, infine, viene disciplinato il procedimento di cancellazione, su iniziativa degli operatori o d'ufficio.

2.3 Obblighi di comunicazione (Titolo IV)

Sono previsti obblighi di comunicazione in capo agli operatori di microcredito, che rispondono alle seguenti finalità:

- i. consentire la tenuta dell'elenco e curarne l'aggiornamento;
- ii. permettere alla Banca d'Italia di esercitare controlli sull'attività dell'operatore;
- iii. effettuare le periodiche rilevazioni dei tassi praticati, ai fini della disciplina sull'usura.

Per le finalità di cui al punto *i)*, si richiede che vengano segnalate le variazioni nella composizione degli organi, nell'assetto proprietario e nella struttura societaria. Si prevede, in particolare, che gli operatori di microcredito segnalino alla Banca d'Italia: *a)* i cambiamenti intervenuti nelle cariche sociali, nonché la nomina e sostituzione del direttore generale (o cariche equivalenti); *b)* le partecipazioni che superino la soglia del 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comportino il controllo; *c)* le modifiche riguardanti le informazioni presentate al momento dell'iscrizione.

Rispondono al fine indicato al punto *ii)*: l'indicazione delle variazioni nel programma di attività comunicato in sede di iscrizione; le segnalazioni periodiche a cadenza semestrale sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, che saranno rese secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia sulla

falsariga di quanto oggi previsto per gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, TUB, *ante reforma*; l'invio del bilancio annuale, completo di allegati e verbale di approvazione, entro trenta giorni dalla relativa delibera assembleare.

Risponde, infine, alla finalità di cui al punto *iii*) la comunicazione trimestrale del tasso di interesse applicato alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione del TEGM ai sensi della legge antiusura (l. 7 marzo 1996, n. 108).

**Disposizioni per l'iscrizione e la
gestione dell'elenco degli operatori
di microcredito**

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- “Regolamento”, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia di operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e 113 del Testo Unico;
- “elenco”, l’elenco previsto dall’articolo 111 del Testo Unico;
- “operatori di microcredito”, i soggetti iscritti nell’elenco;
- “attività di microcredito”, attività di concessione di finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito in conformità con le disposizioni del Regolamento;
- “partecipazioni rilevanti”, le partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale con diritto di voto in un operatore di microcredito.

2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo amministrativo si applicano all’amministratore unico, al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.

3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al sindaco unico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II

Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Articolo 2

(Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali)

1. Ai sensi dell’articolo 111, comma 2, lett. c), del TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento.

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta, nel caso di organi collegiali, dall’organo di appartenenza dell’esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi (cfr. Allegato 1). Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti è attestato da un’autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 8 del Regolamento.

3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica viene effettuata in un’apposita riunione nel corso della quale l’esame è condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera dà atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.

Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia dell’autodichiarazione o della delibera con la quale è stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti. La Banca d’Italia può richiedere l’esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti prescritti.

4. Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità è effettuato al momento della nomina. Quando un soggetto muta carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non è necessario un nuovo accertamento.
5. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le attività svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato è corredata da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.
6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
7. È rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altri intermediari vigilati.
8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie. L'organo competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico e assume i provvedimenti più idonei, dandone in ogni caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo.
13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 10 del Regolamento.

Articolo 3

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo controlla, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.
2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne è responsabile. La valutazione è svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico; quando è accertata la mancanza dei requisiti di onorabilità, copia del verbale, o della dichiarazione, è trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.
3. Se il partecipante è una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'operatore di microcredito può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'Allegato n. 2.
4. Se il partecipante al capitale è una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo

amministrativo e il direttore generale della società, o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati da parte dell'intermediario.

5. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca d'Italia.

TITOLO III

Iscrizione degli operatori di microcredito

Articolo 4

(Domanda di iscrizione nell'elenco)

1. Le società che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), la partita IVA, l'indirizzo PEC, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- b) la tipologia di attività di microcredito che si intendono esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell'art. 16 del Regolamento e per cui si richiede l'iscrizione, nonché i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;
- c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche statutarie;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
- c) per le società di nuova costituzione:
 - attestazione del versamento del capitale sociale, mediante estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato non prima di cinque giorni dall'invio della domanda;
 - attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo amministrativo;
 - in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina civilistica applicabile alla società;

- d) nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito, una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla società;
- e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, ossia per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. Allegato n. 4);
- f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui all'articolo 3, comma 2;
- g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- h) copia del verbale della riunione dell'organo competente o dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;
- i) un programma, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente: 1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attività e le previsioni di crescita dell'operatività; 2) le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela; 3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, con l'eventuale indicazione delle tipologie di soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui ci si intende avvalere e le modalità di controllo sull'operato degli stessi; 4) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno; 5) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 6) l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento;
- j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo ove costituito;
- k) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Articolo 5

(Istruttoria delle domande)

1. La Banca d'Italia in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

TITOLO IV

Obblighi di comunicazione

Articolo 6

(Comunicazioni sugli esponenti aziendali e sulle partecipazioni rilevanti)

1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi

sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La comunicazione è effettuata con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 2). Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

Articolo 7

(Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti)

1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

- a) la forma giuridica;
- b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale) e l'indirizzo PEC;
- c) il capitale sociale;
- d) l'oggetto sociale;
- e) le attività di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati;
- f) il legale rappresentante;
- g) il codice fiscale;

2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:

- il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;
- una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione, dell'operatività e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all'allegato 5;
- segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d'Italia;
- la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

TITOLO V

Cancellazione dall'elenco

Articolo 8

(Cancellazione su istanza di parte)

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.

2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

Articolo 9

(Provvedimenti d'ufficio)

1. Nei casi di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del TUB, nonché di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni, i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
ALLEGATO N. 2	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
ALLEGATO N. 3	DOMANDA DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO
ALLEGATO N. 4	ELENCO DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
ALLEGATO N. 5	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
ALLEGATO N. 6	MODULO DI CANCELLAZIONE (CAN)

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3) Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B del presente allegato.

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Spett. le _____

_____(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat. a _____
_____ provincia di _____ (_____) il
____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____(2) di codesto intermediario _____(3), visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____(5)
presso _____(6)
dal _____ al _____;
 - b) attività di _____(5)
presso _____(6)
dal _____ al _____;
 - c) attività di _____(5)
presso _____(6)
dal _____ al _____;
 - d) attività di _____(5)
presso _____(6)
dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)
- di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

_____;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da ___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere,
segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art.
21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (_____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare l'intermediario.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese
e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario
e/o
 - l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario
e/o;
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento
e/o;
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono

Cittadini di Stati extracomunitari	utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽²⁾ . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B.
Persone fisiche	Le persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.
Persone giuridiche	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

(2) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ provincia di _____ (_____) il ____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della _____(1) e alla detenzione di una partecipazione rilevante di codesto intermediario, visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lettera c) del Testo Unico e dell'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, e in particolare dichiara:

- a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) di non essere stat_ condannat_ alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
- d) di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

(1) Indicare l'intermediario.

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo CAP |_|_|_|_|_|_|_|
Comune Provincia |_|_|_|
Recapito Postale⁽⁴⁾.....

SEDI SECONDARIE

Indirizzo CAP |_|_|_|_|_|_|_|
Comune Provincia |_|_|_|

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB per lo svolgimento delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti per l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di micro impresa e per promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro (di cui al Titolo I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176);**
- concessione di finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176);**
- concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.**

Per lo svolgimento della prima attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, come previsti dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

(4) Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

- con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Per lo svolgimento della seconda attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza nella gestione del bilancio familiare, come previsto dall'art. 5, comma 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

....., lì |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Il legale rappresentante

.....
firma

Programma di attività

a) OPERATIVITÀ

Strategie aziendali, linee di sviluppo dell'attività e previsioni di crescita dell'operatività

Caratteristiche dei finanziamenti (condizioni economiche, finalità, target di clientela)

Caratteristiche dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio prestati
(specificare, in particolare, l'eventuale utilizzo dei soggetti specializzati per la fornitura dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, e le modalità di controllo sull'operato degli stessi)

b) ORGANIZZAZIONE

Organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo

Il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali

Informazioni sull'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento

chiede

la cancellazione dall'elenco ex art. 111 TUB

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽⁶⁾ :

- la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare:) ⁽⁷⁾;
- l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
- altro da specificare (.....)

Allegati:

- Documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione;
- Copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

..... , li |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽⁶⁾ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

⁽⁷⁾ Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.